



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

Cap.88022 Via Madre Vincenzina Frijia n.2 – www.comune.curinga.cz.it P.Iva 00303930796
Tel.0967/739311

Prot. n. 2240 del 10 APR. 2018

OGGETTO: Delega al Responsabile della Polizia locale a stare in giudizio con riferimento ai ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace avverso ordinanze ingiunzione di pagamento derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali ex art. 22 e ss. L. 24.11.1981, n. 689.

DECRETO SINDACALE N. 05

Premesso che contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli articoli 22 e ss. Della legge 24 novembre 1981 n.689;

Dato atto che l'art. 75, 3° comma c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;

- la Cassazione a Sezioni Unite 17 marzo 2004, n. 5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco, richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n.17550 e 10 maggio 2000, n.186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (*ex multis* Cass. 20 febbraio 2003, n.2583; Cass. 12 dicembre 2003, n.19082) anche se poi ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta su delega del Sindaco stesso, non necessariamente, quindi, con un procuratore legalmente esercente;

Letto l'art.6, comma 9 del D.Lgs. 150/2011 rubricato “ Dell'opposizione ad ordinanza – ingiunzione”, che espressamente prevede che **nel giudizio di primo grado** le parti possono stare in giudizio personalmente. L'Amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

Preso atto che, in coerenza con quanto sopra descritto, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 150/2011, il sottoscritto, con delibera di G.C. n.81 del 29/03/2018, è stato autorizzato a resistere nei giudizi instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, avverso ordinanze ingiunzione di pagamento derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali ex art. 22 L. 24.11.1981, n. 689, avvalendosi per la

